



COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

Settore Gestione Territorio

Legge Regionale n. 14 del 26 luglio 2003

“Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”

CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

- approvato con atto di Consiglio comunale n. 52 del 18/10/2010

- Adeguamento della normativa con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 28/01/2013

Pubblici esercizi di somministrazione

L’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del D.L. 223/2006 e della vigente normativa è soggetta al solo possesso dei requisiti morali e professionali senza la previsione di ulteriori criteri qualitativi per l’avvio dell’attività.

Il settore dei pubblici esercizi di somministrazione è liberalizzato; in tal senso è già stato adottato l’atto C.C. n. 52 del 18/10/2010 recante “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande” che rendeva sostanzialmente libera la possibilità di nuovi insediamenti sul territorio comunale, in quanto non sono previste zone soggette a tutela ai sensi dell’art.64 c.3 del D.Lgs. 59/2010, fatto salvo il rispetto delle norme sulla sorvegliabilità dei locali, il rispetto delle norme edilizie, urbanistiche, igienico sanitarie, di sicurezza, di prevenzione incendi, di inquinamento acustico comunque applicabili.

Il procedimento di rilascio dell’autorizzazione è trasformato in segnalazione certificata di inizio attività (scia) con controllo da parte dell’Amministrazione comunale entro 60 gg. dalla presentazione della Scia. Tale modalità è prevista anche per tutte le fasi di vita dell’impresa e le successive modificazioni inerenti l’esercizio dell’attività

Introduzione

La Regione Emilia Romagna ha regolamentato, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, il comparto dei pubblici esercizi con l'emanazione della Legge n. 14 del 26 Luglio 2003, entrata in vigore il 10/08/2003, che disciplina l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in sostituzione delle previgenti disposizioni approvate con la Legge n. 287 del 25 agosto 1991.

In materia di programmazione, la Giunta Regionale ha fissato, con deliberazione n. 2209 del 10 novembre 2004, le direttive generali sulla base delle quali i Comuni stabiliscono i criteri di programmazione, sentite le organizzazioni di categoria del commercio, del turismo e dei servizi, oltre alle associazioni dei consumatori.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30/07/2007, questa Amministrazione ha adottato i criteri di programmazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, tenendo conto delle caratteristiche territoriali dell'ambito comunale e raffrontando i dati relativi all'analisi demografica della popolazione, ai consumi extradomestici ed alla consistenza della rete degli esercizi.

Sulla base della comparazione dei parametri soprarielocati si giunse ad un **contingentamento numerico** delle attività, ritenendo non sussistenti le condizioni per il rilascio di nuove autorizzazioni anche a fronte di un eventuale aumento demografico dovuto allo sviluppo urbanistico.

Nell'ambito del nuovo quadro normativo venutosi a delineare con l'entrata in vigore dell'art. 3 del Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella Legge 4 agosto 2006 n. 248, nonché delle nuove direttive regionali di cui all'atto deliberativo della Giunta regionale n. 1879 del 23/11/2009 avente ad oggetto: "Aggiornamento delle direttive generali per la fissazione, da parte dei Comuni, dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande", si evince un nuovo concetto del servizio di somministrazione di alimenti e bevande che, superando l'originaria impostazione della pianificazione numerica, si apre a nuovi obiettivi di "utilità sociale" da rendere al consumatore e, in generale, all'intero sistema dell'economia comunale.

Tale nuova concezione si pone come principio fondante della libertà di iniziativa economica sancita dall'art. 41 della Costituzione e permette l'inserimento nel mercato di nuove imprenditorialità, senza dover assoggettare le nuove aperture all'onere dell'acquisto di attività già esistenti, come di norma avviene in un regime di blocco di nuove autorizzazioni.

Non si può non riconoscere il ruolo che la rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ricopre nel mantenimento della vitalità del territorio comunale e allo stesso tempo nella sua funzione di aggregazione e socialità per i consumatori, i quali rappresentano i principali fruitori del servizio.

La programmazione comunale, pertanto, non può più essere di tipo numerico ma deve favorire scelte che promuovano una effettiva liberalizzazione del settore, attraverso la trasparenza e la qualità del mercato, la libera concorrenza e la libertà di impresa, finalizzata ad una maggiore efficienza ed efficacia della rete distributiva.

I nuovi criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono uniformarsi al rispetto dei seguenti indirizzi enunciati nella deliberazione della Giunta Regionale n. 1879 del 23/11/2009:

- Favorire l'efficacia e la qualità del servizio da rendere al consumatore con particolare riguardo all'adeguatezza della rete e all'integrazione degli esercizi di somministrazione nel contesto sociale e ambientale;
- Salvaguardare e riqualificare le zone di pregio artistico, storico, architettonico, archeologico, e ambientale, attraverso la presenza di attività di somministrazione adeguate;
- Salvaguardare e riqualificare la rete delle zone meno densamente popolate che a volte manifestano fenomeni di desertificazione, in particolare nei Comuni montani, rurali e nei centri minori.

In relazione alle diverse parti del territorio le direttive regionali attribuiscono ai Comuni gli indirizzi di fissare, in relazione alle diverse parti del territorio:

- Gli standard di parcheggio obbligatori per i nuovi esercizi di somministrazione, ad eccezione di quelli ubicati in ZTL;
- I requisiti di insonorizzazione delle nuove unità immobiliari sede di attività di somministrazione;

- La dotazione di adeguate aree per lo scarico merci.

Ed inoltre sempre secondo le Direttive regionali i Comuni valutano l'opportunità di prevedere, per gli esercizi da autorizzare:

- La presenza di almeno un servizio igienico di cortesia, dotato di lavabo e WC, distinti e separato da quelli destinati agli addetti dell'impresa di somministrazione. Il servizio accessibile ai soggetti diversamente abili, deve essere opportunamente segnalato;
- Adeguate spazi funzionali alla gestione differenziata ed igienica dei rifiuti, degli imballaggi e dei contenitori a perdere prodotti dall'attività, tali da ridurre progressivamente il numero di cassonetti stradali su suolo pubblico e incrementare la raccolta differenziata;
- Identificazione dei locali di conservazione, magazzinaggio e stoccaggio di derrate alimentari, di convenienti dimensioni in relazione alla attività svolta che consentano approvvigionamenti periodici e non giornalieri, limitando l'uso di veicoli di trasporto merci ed inquinamento;
- L'accessibilità alla totalità dei locali destinati alla somministrazione al pubblico da parte dei soggetti diversamente abili e non limitata a parti dell'esercizio;
- Un equilibrato riparto della superficie complessiva dell'unità immobiliare fra superficie destinata alla preparazione, conservazione e produzione di alimenti e bevande, compresa quella dei locali destinati ai dipendenti, e superficie destinata alla somministrazione cui i clienti hanno libero accesso: quest'ultima non dovrebbe di norma essere inferiore al 40% della superficie totale dell'unità immobiliare.

I Comuni possono inoltre, in relazione alle differenti aree, individuare vincoli in merito agli orari di apertura e chiusura dell'attività, alla tipologia degli alimenti e delle bevande somministrate, alla modalità di erogazione del servizio, soprattutto se svolto in aree esterne o visibili dall'esterno, ed hanno la facoltà di stabilire divieti o limitazioni in specifiche aree del territorio di interesse storico – archeologico.

La definizione dei presenti criteri per la somministrazione di alimenti e bevande vuole tenere conto di adeguati elementi di valutazione, per evitare l'insorgenza di implicazioni che possano incidere sul generale parametro della qualità della vita, vanificando l'importante funzione aggregativa che i pubblici esercizi sono chiamati a svolgere, nel rispetto dei principi di tutela e rispetto del vivere civile.

Stante la conformazione del territorio e la politica di pianificazione urbanistica, ai fini della programmazione, si ritiene di mantenere il territorio comunale classificato come "**Zona Unica**" e si ritengono non sussistenti le condizioni per prevedere il divieto di esercizio in particolari aree territoriali, scelta che risulterebbe in contrasto con lo spirito di liberalizzazione voluto dalle norme.

Va infine considerato che lo strumento di pianificazione che si andrà ad adottare dovrà essere armonizzato con gli strumenti urbanistici in cui si tende a far convergere anche la pianificazione commerciale ed in cui sono individuate le potenzialità urbanistiche e di sviluppo del territorio.

Le norme di attuazione del PRG ed il Regolamento Edilizio individuano, al proprio interno, prescrizioni e disposizioni in termini di dotazione di parcheggi, accessibilità dei locali, dotazione di servizi igienici e, pertanto, risulta conveniente ed opportuno fare rinvio, nella redazione del piano, alle norme urbanistiche edilizie ed igieniche già adottate al fine di evitare il sovrapporsi di norme che potrebbero generare dubbi e/o ostacoli non giustificati per le nuove attività.

Analogamente si ritiene di rinviare alle specifiche leggi e regolamenti in materia di inquinamento acustico per quanto attiene alla insonorizzazione dei locali adibiti a pubblico esercizio, come pure coerente con questa scelta appare il rinvio al Regolamento Comunale di Igiene che detta norme in materia di superfici minime dei locali destinati alla conservazione e allo stoccaggio delle merci, di rapporto di superficie destinata alla somministrazione e quella dedicata alla preparazione e produzione.

I criteri che si vanno a definire disciplinano pertanto il rilascio delle nuove autorizzazioni, i trasferimenti di sede, gli ampliamenti di superficie con il rinvio alle esistenti norme di Legge e regolamentari già in essere, nonchè il procedimento amministrativo, nell'ottica della semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa.

NORME DI ATTUAZIONE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI - AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 **Oggetto**

Art. 2 **Attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette ai criteri di programmazione**

Art. 3 **Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette ai criteri di programmazione**

CAPO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE SOGGETTE AI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 4 **Nuove aperture**

Art. 5 **Trasferimenti di sede, ampliamenti e riduzioni di superficie**

CAPO III - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NON SOGGETTE AI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 6 **Nuove aperture**

Art. 7 **Trasferimenti di sede, ampliamenti e riduzioni di superficie**

CAPO IV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 8 **Attività di somministrazione da parte delle imprese artigiane e commerciali**

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9 **Orari**

Art. 10 **Disposizioni finali**

Art. 11 **Validità dei criteri**

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI - AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1
Oggetto

Il presente documento, è redatto ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. 14/2003, a seguito dell'aggiornamento delle direttive regionali di cui alla delibera n. 1879/2009 e concerne i criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nell'ambito del territorio comunale.

Art. 2
Attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette ai criteri di programmazione

I criteri di programmazione si applicano per l'apertura, il trasferimento, la modifica della superficie degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande non ricompresi fra i casi di esclusione di cui al successivo art. 3 e fatto comunque salvo quanto previsto all'art. 4, co. 5 della Legge Regionale n. 14 del 2003.

E' altresì assoggettato ai criteri di programmazione l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che avvenga nell'ambito dei circoli non aderenti ad Enti o Organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali e per i quali si applicano in particolare le disposizioni di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 235 del 2001.

Art. 3
Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette ai criteri di programmazione

1) I criteri di programmazione **non** si applicano

- a) per l'apertura degli esercizi di cui all'art. 4, comma 5 della Legge Regionale 26 luglio 2003 n. 14 con le seguenti specificazioni:
- per attività di somministrazione esercitata all'interno di strutture di servizio si intende la somministrazione effettuata all'interno di centri agro-alimentari, mercati all'ingrosso, centri fieristici;
 - per attività di somministrazione non aperte al pubblico individuate dal comune si intende la somministrazione effettuata all'interno di palestre (con accesso del pubblico limitato ai fruitori delle pratiche sportive) e all'interno di ospedali, cliniche;
- b) per le attività di somministrazione svolte nei limiti dei compiti istituzionali e senza fini di lucro nell'ambito delle strutture di cui all'art. 9 della Legge Regionale n. 14 del 2003 e, inoltre per le attività di somministrazione sporadicamente svolte all'interno di centri sociali, luoghi di culto, sale di cultura e altri centri di aggregazione, senza connotazione di imprenditorialità;
- c) per le attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande di cui all'art. 10 della L.R. 14/2003,
- d) per le attività di somministrazione al pubblico svolte nell'ambito degli esercizi autorizzati come agriturismo ai sensi della L.R. 4/09;
- e) per le attività di somministrazione al pubblico svolta nell'ambito delle strutture ricettive alberghiere.

2) Ai sensi della Legge Regionale n. 14 del 2003 i criteri di programmazione non si applicano inoltre:

- a) all'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande negli esercizi posti all'interno di aree di servizio delle strade extraurbane principali ed autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico,

- b) Esercizi di somministrazione al pubblico posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione di carburanti dotati di dispositivi self-service con pagamento posticipato purchè l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti e quindi collocata in modo tale da essere facilmente accessibile ai clienti che si recano nell'area di pertinenza del distributore e l'autorizzazione sia intestata al titolare della licenza d'esercizio di distribuzione carburanti rilasciata dall'UTIF,
- c) Attività di somministrazione al pubblico svolte in esercizi polifunzionali di cui all'art. 9 della Legge Regionale n. 14 del 5 luglio 1999 nei quali l'attività commerciale può essere associata a quella di pubblico esercizio e ad altri servizi di interesse collettivo,
- d) Attività di somministrazione svolta nelle mense aziendali, interaziendali, nei bar aziendali o interni non aperte al pubblico,
- e) Attività di somministrazione al pubblico da parte delle imprese che esercitano l'attività a domicilio del consumatore,
- f) All'esercizio di somministrazione al pubblico da parte delle imprese agrituristiche che intendono avvalersi delle disposizioni transitorie di cui all'art. 20, co. 6 della Legge Regionale n. 14/2003,
- g) Attività di somministrazione da parte delle associazioni e dei circoli aderenti ad Enti o Organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 2, del D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235,
- h) Esercizio di somministrazione che avviene nell'ambito dell'attività di Bed&Breakfast, semprechè limitata alla prima colazione e pertanto nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 13 della Legge Regionale n. 16 del 2004;
- i) Esercizio di somministrazione che avviene nell'ambito delle attività di affittacamere, limitatamente alle persone alloggiate di cui all'art. 10 della L.R. 16 del 2004.

L'esercizio dell'attività è comunque soggetta alle disposizioni di cui all'art. 19 della L.R. 241/90 ed alle rispettive norme di settore.

CAPO II

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE SOGGETTE AI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 4

Nuove aperture

A seguito della modifica della direttiva regionale per la fissazione da parte dei comuni dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed a seguito del contesto di riferimento normativo e giurisprudenziale sopravvenuto, per l'insediamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande si applicano le disposizioni di seguito riportate:

1. l'attivazione di nuovi esercizi di somministrazione al pubblico è soggetta ad autorizzazione di cui all'art. 8 della L.R. 14/2003, nel rispetto dei requisiti morali e professionali previsti dalle leggi vigenti in materia;
2. Sono escluse limitazioni relativamente a "parametri numerici", "contingenti di superficie" ed a "distanze minime" fra esercizi ed il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e di inquinamento acustico, della destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché del rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e di sorvegliabilità;
3. L'Amministrazione Comunale, sentito il parere delle Associazioni di categoria, ai fini della salute pubblica, della incolumità delle persone, dell'igienicità dei locali, della salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, potrà imporre all'interessato, con atto motivato, l'adozione di particolari cautele igieniche dei locali, di particolari accorgimenti per il contenimento dei rumori, e/o la riduzione dell'orario di apertura e di chiusura, nonché altre prescrizioni sulla base delle vigenti norme.

Art. 5

Trasferimenti di sede, ampliamenti e riduzioni di superficie

Il trasferimento di sede e l'ampliamento di superficie degli esercizi di somministrazione al pubblico è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 8 della L.R. 14/2003.

Il territorio comunale non è suddiviso in zone, ed il trasferimento di sede è sempre ammesso, e non è subordinato a distanze minime tra esercizi o a parametri numerici o contingenti di superficie.

E' fatto salvo il rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e di inquinamento acustico, della destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché del rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e di sorvegliabilità.

La **riduzione di superficie** è subordinata alle disposizioni di cui all'art. 19 della L. 241/90 e comporta l'aggiornamento della autorizzazione esistente.

In materia di riduzione della superficie di somministrazione non sono fissati, ai soli effetti della disciplina di cui alla L.R. 14 del 2003, limiti di "superficie minima" degli esercizi, fatte salve le limitazioni previste dal Regolamento comunale di Igiene e dal Regolamento edilizio.

Sono inoltre fatte salve le ulteriori disposizioni vigenti in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria, di sorvegliabilità dei locali, di prevenzione incendi e di inquinamento acustico.

Capo III -

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NON SOGGETTE AI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 6

Nuove aperture

Le attività di somministrazione per le quali non si applicano i criteri di programmazione di cui all'art. 2 del presente regolamento, sono soggette alle disposizioni di cui all' art. 19 della L. 241/90.

L'attivazione di questi esercizi non è subordinato a distanze minime tra esercizi, a parametri numerici o di contingente di superficie, ad essi si applicano le stesse disposizioni cui sono subordinate le attività soggette ai criteri fatte salve eventuali deroghe previste dalle vigenti normative relativamente a casi specifici.

Art. 7

Trasferimenti di sede, ampliamenti e riduzioni di superficie

Il trasferimento di sede e la variazione della superficie delle attività di somministrazione non soggette all'applicazione dei criteri di programmazione sono sottoposte alle disposizioni di cui all'art. 19 della L. 241/90.

Le attività di somministrazione non soggette a criteri di programmazione sono vincolate alle condizioni che ne hanno consentito il rilascio e pertanto non risultano trasferibili in altra sede se non congiuntamente all'attività principale cui si riferiscono.

CAPO IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 8

Attività di somministrazione da parte delle imprese artigiane e commerciali

Le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n 443, e successive modifiche e integrazioni, e le imprese commerciali che intendono effettuare la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sono assoggettate alle disposizione della L.R. 14/2003 e dei presenti criteri.

Le imprese artigiane, abilitate anche all'esercizio dell'attività commerciale settore alimentare, e gli esercizi commerciali di vicinato possono apprestare a disposizione della clientela sedie, panche, sgabelli, mensole, piani di appoggio, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, **per il consumo sul posto dei propri prodotti**, alle seguenti condizioni che garantiscono il carattere strumentale ed accessorio della somministrazione rispetto all'esercizio dell'attività principale:

- sia escluso il servizio;
- la superficie dedicata non deve essere prevalente rispetto all'attività principale;
- il consumo sul posto deve costituire un evento occasionale;
- il consumo sul posto non può dare luogo alla variazione del prezzo di vendita.

Il mancato rispetto anche di una delle suddette condizioni e modalità determina il configurarsi a tutti gli effetti di esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed in quanto tale soggetto alle disposizioni della Legge Regionale n. 14 del 2003 e dei criteri di programmazione.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9
Orari

L'orario di apertura e chiusura dei pubblici esercizi è fissato dal Sindaco con apposita ordinanza.

In caso di accertate problematiche, connesse con l'esercizio dell'attività, derivanti dal mancato rispetto della quiete pubblica e privata e dell'ordine pubblico, rilevate sia all'interno che nelle immediate vicinanze del locale, il Sindaco può ordinare la riduzione dell'orario di apertura.

Art. 10
Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge, anche successive in materia, ed alle norme sul procedimento relativo ai pubblici esercizi di somministrazione.

Art. 11
Validità dei criteri

La validità dei presenti criteri è fissata in anni cinque a decorrere dalla data di esecutività dell'atto deliberativo con il quale sono approvati.

Da tale data sono abrogate le norme di attuazione approvate con atto C.C. n. 43 del 30/07/2007.

Fino a quando i criteri non saranno oggetto di modifica o rinnovo, continueranno ad applicarsi anche dopo la scadenza quinquennale; resta salva la facoltà di modificare anche prima della scadenza il presente atto.

NORME SUL PROCEDIMENTO

CAPO I - PREMESSA

- Art. 1** **Oggetto**
- Art. 2** **Ambito di applicazione**

CAPO II – TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

- Art. 3** **Principi e finalità generali**
- Art. 4** **Settore titolare del procedimento**
- Art. 5** **Responsabile del procedimento**
- Art. 6** **Tipologia di procedimenti**

CAPO III - NORME DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO

- Art. 7** **Disciplina per il rilascio delle autorizzazioni**
- Art. 8** **Termini di formazione del silenzio assenso**
- Art. 9** **Termine di conclusione del procedimento**
- Art. 10** **Disciplina del procedimento per le attività art. 4, comma 5, della L.R. 14/2003**
- Art. 11** **Disciplina del subingresso**
- Art. 12** **Attività stagionali**
- Art. 13** **Controlli**

CAPO IV – DISCIPLINA DEI PICCOLI TRATTENIMENTI

- Art. 14** **Esercizio attività accessorie**
- Art. 15** **Definizione di piccoli trattenimenti**
- Art. 16** **Applicabilità delle disposizioni in materia di sicurezza ed inquinamento acustico**

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 17** **Somministrazione di bevande alcoliche**
- Art. 18** **Sanzioni**
- Art. 19** **Entrata in vigore**
- Art. 20** **Norma finale.**

CAPO I
PREMESSA

**Art. 1
Oggetto**

Il presente regolamento, redatto ai sensi dell'art. 8, comma 3 della Legge Regionale n. 14/2003, concerne le norme sul procedimento relativo all'attivazione ed al funzionamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

**Art. 2
Ambito di applicazione**

Il presente regolamento si applica a tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande, soggette e non a specifico provvedimento abilitativo dalla legislazione vigente in materia.

CAPO II
TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

**Art. 3
Principi e finalità generali**

A completamento dei principi fissati dalle Leggi e dallo Statuto, sono affermati i seguenti ulteriori principi e finalità cui dovrà uniformarsi l'attività amministrativa e particolarmente l'attività degli uffici preposti all'esercizio delle competenze di tipo gestionale in materia di somministrazione di alimenti e bevande:

- a) Realizzare il diritto dei cittadini e delle imprese alla informazione circa le opportunità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché circa i limiti ai quali l'esercizio dell'attività medesima è sottoposto, avvalendosi delle tecniche e modalità che consentano di ottimizzare il rapporto tra qualità e livello dell'informazione e relativi costi;
- b) Agevolare l'accesso ai documenti amministrativi, in base a criteri di economicità e speditezza dell'azione amministrativa,
- c) Semplificare i procedimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese, attraverso la riduzione delle certificazioni a favore delle auto-dichiarazioni, l'eliminazione di ogni possibile aggravio del procedimento, privilegiando le esigenze di celerità ed economicità dell'azione amministrativa;
- d) Definire tempi certi per la conclusione dei procedimenti.

Per la realizzazione dei principi e delle finalità di cui al comma 1, si fa rinvio ai Regolamenti assunti in via generale dal Comune, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 241/90, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto ai successivi articoli.

Art. 4
Settore titolare del procedimento.

Per ciascun tipo di procedimento amministrativo di cui al presente regolamento, il Settore titolare del procedimento medesimo, cui compete l'istruttoria ed ogni altro adempimento necessario alla sua definizione, è il Settore Gestione Territorio.

Gli altri Settori che intervengono, in una o più fasi del procedimento, sono tenuti a prestare piena e tempestiva collaborazione al Settore procedente.

Art. 5
Responsabile del procedimento

La competenza per il rilascio delle autorizzazioni è del Responsabile del Settore Gestione Territorio.

Al Responsabile del procedimento spettano i compiti stabiliti dalla Legge n. 241/90, oltre all'attività di impulso e sollecitazione nei confronti degli altri Uffici che intervengono in una o più fasi del procedimento, ai fini del rispetto dei termini previsti per la conclusione del procedimento medesimo.

Art. 6
Tipologia di procedimenti

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8, commi 1 e 4 della L.R. 14/2003 e dell'art. 20 della Legge 241/90 e ss.mm., sono soggetti ad autorizzazione:

- a) l'apertura di nuovi esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande previsti dalla programmazione di cui all'art. 4, co. 2 della L.R. n. 14/2003;
- b) il trasferimento di sede dei pubblici esercizi di cui alla lettera a);
- c) l'ampliamento della superficie di somministrazione degli esercizi di cui alla lettera a);

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 4, della L.R. 14/2003 sono soggette alle procedure di cui all'art. 19 della Legge 241/90 e ss.mm.:

- a) la riduzione della superficie di somministrazione degli esercizi di cui al comma 1, lettera a) con aggiornamento dell'autorizzazione;
- b) l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la riduzione di superficie di somministrazione delle attività indicate all'art. 4, comma 5, della L.R. n. 14/2003 e di tutte quelle non assoggettabili ai criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni;
- c) somministrazione temporanea al pubblico di cui all'art. 10 della L.R. 14/2003;
- d) subentro in attività di somministrazione al pubblico con rilascio di autorizzazione al termine del procedimento.

CAPO III
NORME DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO

Art. 7

Disciplina del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

1. Le domande per l'apertura di un nuovo esercizio, per il trasferimento di sede dello stesso e per l'ampliamento della superficie destinata alla somministrazione, sono presentate utilizzando la modulistica predisposta dal Settore Gestione Territorio, in cui sono contenute tutte le dichiarazioni, da effettuarsi da parte del richiedente, relative al possesso dei requisiti morali, professionali e strutturali, cui è subordinato il rilascio dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande.
2. Entro 10 giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Responsabile del procedimento provvede a dare notizia dell'avvio dello stesso, sempre che la domanda sia regolare e completa, ovvero contenga tutte le dichiarazioni atte a consentirne l'istruttoria.
3. Quando non esistano impedimenti, l'avvio del procedimento è comunicato anche ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge possono intervenire nel procedimento.
4. Allo stesso modo, se non esistono ragioni che lo impediscano, e quando da un provvedimento possono derivare pregiudizi a soggetti individuati, o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari dello stesso, l'Amministrazione procedente deve fornire anche ai medesimi l'informazione di avvio del procedimento.
5. Nel caso di presentazione a mano della domanda presso il Settore Gestione Territorio, il Responsabile del procedimento, per ragioni di snellimento burocratico, può ovviare alla comunicazione di avvio del procedimento con l'apposizione di un timbro di ricevuta sulla copia da restituire al richiedente.
6. Nel caso in cui la domanda risulti carente o incompleta di uno o più elementi atti a consentirne l'istruttoria, il responsabile del procedimento provvede alla sospensione del procedimento, concedendo un termine di 30 giorni entro il quale l'interessato dovrà provvedere alla regolarizzazione e/o integrazione della domanda; decorso infruttuosamente tale termine, il responsabile del procedimento comunica i motivi ostativi e l'impossibilità di concludere il procedimento ed il non accoglimento della domanda.
7. Fatto salvo quanto previsto al precedente punto, nel caso in cui la domanda risulti carente di informazioni o incompleta della documentazione ma in modo tale da non compromettere l'avvio dell'istruttoria, si provvede a dare avvio al procedimento, segnalando all'interessato l'esigenza di provvedere, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, alla regolarizzazione e integrazione dell'istanza. In questo caso non si interrompe il termine per la formazione del silenzio-assenso, nè quello per la conclusione del procedimento indicato al successivo art. 9, sempre che l'interessato provveda alla regolarizzazione della domanda entro il termine prefissato.
8. A seguito della presentazione della domanda completa, il Responsabile del procedimento, verifica la veridicità delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla vigente normativa in materia di pubblici esercizi, nonché delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti strutturali di cui al successivo comma 10, nel rispetto comunque dei termini di cui al successivo art. 9.
9. Nel caso in cui, in seguito alle verifiche di cui al comma precedente, non fosse riscontrata la veridicità delle dichiarazioni contenute nell'istanza, il Responsabile del procedimento provvederà ad assumere formale provvedimento di diniego dell'autorizzazione, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 10 bis della Legge 241/90 e successive modifiche.
10. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presenza dei seguenti requisiti strutturali in relazione ai locali nei quali sarà esercitata l'attività di somministrazione di alimenti e bevande:
 - rispetto delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, ed in particolare in materia di destinazione d'uso, di conformità edilizia e di agibilità;
 - rispetto delle norme in materia igienico sanitaria specificatamente previste ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione (Regolamento comunale di igiene – Regolamenti CE n. 852 ed 853 del 2004)
 - possesso delle condizioni di sorvegliabilità dei locali di cui al D.M. 564/92 e successive modifiche;
 - possesso delle condizioni per la tutela dall'inquinamento acustico da dimostrare tramite valutazione di impatto acustico, ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico.
 - Rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi.

Art. 8
Termini di formazione del silenzio assenso

I termini di formazione del silenzio assenso, decorsi i quali, in assenza della comunicazione di un provvedimento di sospensione o di diniego, la richiesta di autorizzazione deve ritenersi accolta, sono così determinati:

- a) apertura di nuovi esercizi: 60 (sessanta) giorni;
- b) Trasferimento di sede: 60 (sessanta) giorni;
- c) Ampliamento della superficie: 60 (sessanta) giorni.

Art. 9
Termine di conclusione del procedimento

Il termine di conclusione dei procedimenti autorizzatori di cui all'art. 8, comma 1 della L.R. n. 14/2003, è stabilito, in 60 (sessanta) giorni.

Art. 10
Disciplina del procedimento per le attività art. 4, comma 5, della L.R. 14/2003

Le attività di cui all'art. 4, comma 5, della L.R. 14/2003 sono assoggettate al procedimento di cui all'art. 19 della L. 241/90 e ss.mm..

L'esercizio dell'attività è comunque subordinato al possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalle norme vigenti in materia ed ai requisiti strutturali di cui al comma 10 dell'art. 7 del presente regolamento.

Il termine entro il quale l'Amministrazione procedente provvede a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di Legge richiesti e disporre, se del caso, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, è stabilito, ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90 e successive modifiche, in 60 (sessanta) giorni, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività entro un termine prefissato, in ogni caso non inferiore a 30 (trenta) giorni

Art. 11 **Disciplina del subingresso**

In relazione alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 3, della Legge Regionale n. 14/2003, il subingresso nella proprietà o nella gestione di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande è soggetto alle disposizioni di cui all'art. 19 della L. 241/90.

Nella fattispecie di cui al comma precedente, l'Amministrazione procede comunque a rilasciare all'interessato, sussistendone le condizioni, una nuova autorizzazione all'esercizio dell'attività.

L'attività, in caso di subentro per atto tra vivi o a causa di morte, non può essere iniziata prima della presentazione della documentazione di cui all'art. 19 della L. 241/90.

In caso di subentro per atto tra vivi il cessionario è tenuto ad iniziare l'attività entro sei mesi dall'acquisto/affitto, salvo proroghe in caso di comprovata necessità, e a dichiarare il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalle vigenti norme per poter iniziare l'attività.

In caso di subentro per causa di morte l'attività può essere iniziata contestualmente alla presentazione della documentazione di cui all'art. 19 della L. 241/90 ed il possesso dei requisiti deve essere dimostrato entro sei mesi dalla morte del titolare, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore.

Art. 12 **Attività stagionali**

Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche ai procedimenti in materia di esercizio delle attività stagionali di somministrazione.

Art. 13 **Controlli**

L'avvio del procedimento e della conseguente attività istruttoria, avviene sulla base dei requisiti e dei presupposti autocertificati dal soggetto interessato già all'atto della presentazione della domanda o della documentazione prevista dall'art. 19 della L. 241/90.

Il responsabile del procedimento procede d'ufficio:

- a) all'effettuazione delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti morali e professionali relativamente ai soggetti interessati;
- b) all'effettuazione di verifiche in ordine ad ogni altro requisito o presupposto oggetto di autocertificazione e non suffragato, al momento del rilascio dell'autorizzazione, dalla presentazione di idonea documentazione.

Le verifiche e i controlli a posteriori dell'esercizio pubblico, una volta attivato, sono esercitati nell'ambito della normale attività di vigilanza da parte delle forze di polizia e del locale comando di Polizia Municipale.

CAPO IV
DISCIPLINA DEI PICCOLI TRATTENIMENTI

Art. 14
Esercizio attività accessorie

Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, le autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande abilitano all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini sempre che i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di una attività di pubblico spettacolo.

Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti di attività di somministrazione non soggette ai criteri di programmazione.

Art. 15
Definizione dei piccoli trattenimenti

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 14/2003 e del punto 8 della deliberazione regionale n. 1879 del 2009, l'autorizzazione all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande, svolge anche la funzione di licenza di cui all'art. 69 del Tulp, limitatamente allo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, così come meglio definiti ai commi 3 e 4 del presente articolo.
2. Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti di attività di somministrazione non soggette ai criteri di programmazione..
3. Si intendono inclusi nella definizione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo:
 - a) l'effettuazione di spettacoli, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;
 - b) l'effettuazione di trattenimenti, ovvero divertimenti, attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti.
4. L'effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti deve comunque avvenire in modo tale da non configurarsi quale attivazione di un locale di pubblico spettacolo. E' comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti ed in particolare quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di inquinamento acustico.
5. E' esclusa la possibilità di effettuare attività di spettacolo e trattenimento diverse da quelle di cui al presente articolo salvo che l'esercente si munisca di licenza di cui all'art. 68 o 69 del Tulp e che il locale sia dotato della prescritta agibilità di cui all'art. 80 del Tulp.

Art. 16

Applicabilità delle disposizioni in materia di sicurezza ed inquinamento acustico

Le attività di spettacolo e trattenimento il cui svolgimento avvenga nel rispetto delle caratteristiche e delle modalità di cui al precedente articolo, non sono soggette a visita e controllo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, in quanto da ritenersi escluse in virtù di quanto previsto nell'allegato al D.M. 16/2/1982, punto 83.

Tali attività debbono inoltre ritenersi escluse dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 80 del Tulpis in materia di agibilità dei locali, non qualificandosi i medesimi come locali di pubblico spettacolo, fatto salvo quanto previsto al successivo comma.

E' fatto comunque salvo l'esercizio, da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di pubblico spettacolo istituita ai sensi dell'art. 141 bis del Regolamento di esecuzione del Tulpis, delle funzioni di controllo ai fini della sicurezza ai sensi dell'art. 141 dello stesso Regolamento.

In materia di inquinamento acustico è fatto integrale rinvio alla disciplina legislativa e regolamentare di settore.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17

Somministrazione di bevande alcoliche

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 , comma 2, della Legge Regionale n. 14 del 2003, e dell'art. 9 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1879 del 23/11/2009 al fine di governare fenomeni che possono suscitare allarme sociale e prevenire l'abuso di alcolici, l'Amministrazione Comunale, sentite le Associazioni di categoria, può impedire la somministrazione di bevande alcoliche in relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico.

Art. 18

Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento, si applicano le sanzioni con riferimento a quanto stabilito dall'art. 19 della Legge regionale n. 14/2003 e, in quanto applicabile la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (da €25,00 a €500,00).

L'applicazione delle sanzioni di cui al comma precedente, avviene sulla base dei principi e delle procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 19
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.

Da tale data sono abrogate le norme sul procedimento approvate con atto C.C.n. 43 del 30/07/2007.

Art. 20
Norma finale

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, è fatto rinvio alle Leggi, alle norme e direttive vigenti ed anche successive in materia, nonché allo statuto ed agli altri Regolamenti comunali in quanto applicabili.